



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO  
Provincia di Trento

## Verbale di deliberazione N. 3 del Consiglio Comunale

**\*\*\*\*\* COPIA \*\*\*\*\***

**Oggetto: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ GOLF VALSUGANA SRL". PARERE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **DICIANNOVE** del  
mese di **MARZO** alle ore 20:30 nella nella sala Consiglio,  
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si  
è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

MARTINELLI SERGIO	Sindaco
PASQUALINI MARCO	Vicesindaco
FERRARI LUCIANO	Consigliere Anziano
Bertolin Dino	Consigliere Comunale
Giacomini Stefano	Consigliere Comunale
Marchesoni Schmid Sergio	Consigliere Comunale
Martinelli Roberta	Consigliere Comunale
Mazzaretto Matteo	Consigliere Comunale
Alfarè Barbara	Assessore
Toniolatti Roberto	Assessore
Tasin Andrea	Assessore

Assenti i Signori:

**BRACES MARIA GRAZIA; ANDREATTA  
GABRIELLA; FERRARI VERONICA; NOTARI  
DOMENICO**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE CIRESA DOTT.  
PAOLO**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il per.ind.  
**SERGIO MARTINELLI** nella sua qualità di **SINDACO**  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la  
trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Referto di Pubblicazione  
(Art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su  
conforme dichiarazione del Messo, che copia del  
presente verbale viene pubblicata il giorno 24/03/2015  
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni  
consecutivi.

Addì, 24/03/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to CIRESA DOTT. PAOLO**

## **Delib. n. 03 dd. 19.03.2015: scioglimento e liquidazione della società Golf Valsugana S.r.l.**

Il Relatore comunica:

Il Comune di Levico Terme, con la deliberazione consiliare n. 2 dd. 31/03/2011, ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 27 e ss. della Legge n. 244/2007.

Successivamente al provvedimento summenzionato non sono state poste in essere ulteriori valutazioni, in relazione alla "stretta necessità" ed alla "convenienza economica" delle partecipazioni possedute. Risulta, quindi, che il Comune di Calceranica al Lago detiene, tuttora, le seguenti partecipazioni/quote societarie:

NUOVA PANAROTTA S.p.a.: partecipazione del 1,76%  
GOLF VALSUGANA S.r.l.: quota del 1%  
SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO (STET) S.p.a.: partecipazione del 0,021%  
MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.: quota del 2,61%  
AMNU S.p.a.: partecipazione dell'3,36%  
AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA: quota 2,04%  
DOLOMITI ENERGIA S.p.a.: quota dello 0,0098%  
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.: partecipazione dello 0,123%  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.c.r.l.: quota dello 0,42%.

Tra le società partecipate vi è la Golf Valsugana Srl, con sede a 38056 Levico Terme (TN), Viale Lido 17, costituita nel 2007 quale strumento organizzativo e societario con l'obiettivo di alzare il livello qualitativo dell'offerta turistica attraverso la realizzazione di un campo da golf di 18 buche.

La società Golf Valsugana Srl vede la partecipazione dei seguenti soggetti:

- Gabrielli Giuliano 30%;
- Levico Terme SpA 30%;
- Comune di Levico Terme 20%;
- Comunità Alta Valsugana e Bersntol 10%;
- Comune di Pergine Valsugana 6%;
- Comune di Caldonazzo 2%;
- Comune di Calceranica 1%;
- Comune di Tenna 1%.

La società Golf Valsugana Srl è stata costituita per la realizzazione di un campo da golf da 18 buche trattandosi di un'iniziativa che già nell'anno 2002, su specifica sollecitazione delle amministrazioni comunali, l'allora Comprensorio Alta Valsugana aveva inserito nel "*programma di sviluppo comprensoriale*", riguardante in particolare la riqualificazione complessiva delle aree prospicienti i laghi di Caldonazzo e Levico. Redazione di proposte progettuali che si basavano sulla valutazione e l'esame di alcune soluzioni urbanistiche ed ambientali per l'area dei laghi di Caldonazzo e Levico, al fine di riqualificare le zone dei due laghi, riassumibili nei quattro progetti pilota:

- esame e studio delle potenzialità agricole, economiche, storico-archeologiche e turistiche della collina di Tenna e suoi dintorni;
- esame e studio delle potenzialità di sviluppo delle rive dei laghi di Caldonazzo e Levico, con evidenziati gli elementi per un eventuale piano di sviluppo unitario;
- esame e studio del territorio antropizzato e verifica della possibilità di un recupero agricolo delle aree abbandonate, invase dal bosco;
- **valutazione socio-economica e indicazioni progettuali per una attività golfistica a scala internazionale nell'area a sud di Levico Terme.**

Sulla base degli aggiornamenti del documento sopraindicato i Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna, hanno inteso dare attuazione ad alcuni interventi specifici finalizzati alla valorizzazione, all'innovazione, alla promozione ed al

rafforzamento della competitività turistica del territorio e delle sue peculiarità ambientali, storiche e culturali, produttive e di offerta turistica.

Di qui la nascita dell'Accordo di programma per la riqualificazione delle aree prospicienti i laghi di Caldonazzo e Levico (denominato *"Accordo di Programma per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio dei Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana, Tenna"*).

In particolare, con deliberazione del Consiglio comunale di:

- Calceranica al Lago, n. 44 del 21.12.2006;
- Caldonazzo, n. 40 del 19.12.2006;
- Levico Terme, n. 40 del 29.11.2006, integrata con deliberazione n. 49 del 20.12.2006;
- Pergine Valsugana, n. 66 del 21.12.2006;
- Tenna, n. 34 del 19.12.2006,

si provvedeva all'*"Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, dell'Accordo di programma fra i Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio"*.

Si evidenzia che nell'allegato A - Tabella di sintesi - (Tabella 4 – Parte seconda) dell'Accordo è inserito quale progetto comunale a valenza sovracomunale la realizzazione del campo da golf.

La società Golf Valsugana Srl ha quindi presentato un progetto preliminare redatto a firma del dott. Stefano Reniero della Golfexperience s.r.l. di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2009. Il progetto non ha mai trovato finanziamento alcuno e, di conseguenza, non ha trovato attuazione.

Da ultimo, nel corso del mese di ottobre 2013, la Giunta Provinciale di Trento ha proceduto al finanziamento di alcuni progetti dell'accordo di programma summenzionato, limitatamente agli interventi inerenti la riqualificazione delle sponde dei laghi di Levico e Caldonazzo. Ne deriva che, nel medio periodo, data la congiuntura economica, difficilmente si potranno reperire le risorse per la realizzazione del campo da golf.

La società ha registrato nell'ultimo quinquennio costanti perdite, che di seguito si riportano:

- 31/12/2009: euro 11.685;
- 31/12/2010: euro 12.577;
- 31/12/2011: euro 15.725;
- 31/12/2012: euro 14.267;
- 31/12/2013: euro 7.039.

Inoltre, la società presenta un valore della produzione nullo, in quanto inattiva sin dalla sua costituzione. Le continue perdite hanno progressivamente eroso il capitale sociale. In data 23 maggio 2013 l'assemblea straordinaria, trovandosi la società nella situazione di cui all'art. 2482 bis del codice civile, ha deliberato di abbattere il capitale sociale dagli originari euro 100.000,00 agli attuali euro 45.297.

La stessa Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Trentino Alto Adige – sede di Trento – da ultimo con deliberazione n. 37/2014 ha rappresentato che la partecipazione a società o enti, la cui gestione è caratterizzata da reiterate perdite d'esercizio, costituisce un potenziale rischio per la stabilità degli equilibri dei futuri bilanci del socio Comune, oltreché poter essere fonte di eventuale danno erariale (cfr. Corte dei conti, II sez. Appello, 6 giugno 2013, n. 402). Inoltre, il requisito della "stretta necessità" implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una "condicio sine qua non": una vera e propria impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere l'obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l'ausilio di quella partecipazione in quella particolare società. In altre parole, perché la partecipazione sia consentita, è necessario che lo svolgimento di quell'attività, tramite

quella specifica società, si configuri come assolutamente indispensabile per l'ente locale: è evidente che tale ipotesi non dovrebbe verificarsi frequentemente e dovrebbe, comunque, essere adeguatamente motivata circa i presupposti della sua ricorrenza anche con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle gestioni, quali corollari del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

In particolare, la valutazione del profilo della convenienza economica deve essere tanto più rigorosa a fronte di organismi che presentano da vari anni valori della produzione nulli e costanti perdite d'esercizio, come nei casi appena esaminati.

Va anche aggiunto che il legislatore nel corso degli ultimi anni ha introdotto vari vincoli ed obblighi in materia di società partecipate, al fine di arginare fenomeni elusivi della vigente normativa (es. in materia di patto di stabilità e personale) e di limitare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite registrate da gran parte delle società partecipate da enti pubblici. Si richiamano, in proposito ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre al già citato art. 3, commi 27, 28, 29 della Legge n. 244/2007, anche l'art. 6, c. 19, del D.L. 78/2010 e l'art. 6, c. 4, della Legge n. 135/2012 (sul consolidamento dei conti; in proposito si veda anche quanto già previsto, seppur in via facoltativa, dall'art. 35 del d.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L). In particolare, quest'ultima disposizione normativa impone agli enti locali di allegare al rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate al fine evidentemente di far emergere eventuali potenziali passività a carico del bilancio pubblico (dall'esercizio 2015 si vedano gli art. 11, c. 6, lett. j, ed 11-bis del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio).

La stessa Corte costituzionale, nelle sentenze n. 61/2014 e 148/2012, ha statuito che varie norme del D.L. n. 78/2010 (tra le quali l'art. 9, c. 29, in tema di assunzioni di personale delle società partecipate) attengono alla materia dell'ordinamento civile di competenza primaria ed esclusiva dello Stato a cui, quindi, gli enti locali del Trentino devono solo adeguarsi, senza attendere eventuali norme di recepimento della Provincia autonoma di Trento.

Infine, vanno citate le recenti disposizioni di cui all'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) le quali, oltre ad indicare un termine entro il quale procedere alla cessione delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, specificano che, decorso tale termine, la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e che entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Stante l'inattività della società, oltre alla gestione in perdita a carattere durevole, è da escludersi un intervento dei soci pubblici per il ripiano delle perdite dacché ai sensi dell'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 è fatto divieto agli Enti locali di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

In questa prospettiva, vi sono ragioni che, per quanto sopra esposto e sotto il profilo dei principi di buona amministrazione, inducono a sciogliere la società.

A tal fine l'assemblea dei soci nella seduta del 26 maggio 2014 aveva fissato la data della fine del mese di ottobre per la convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, qualora non emergessero aspetti positivi in merito alla realizzazione del campo da golf.

La Presidente della società Golf Valsugana Srl con nota del 30 ottobre 2014, in atti sub prot. 17908 del 03.11.2014, ha comunicato che il Consiglio di amministrazione convocato per la giornata del 29 ottobre 2014 ha rilevato la mancanza di aspetti positivi di rilievo per sovvertire quanto deciso nell'ultima assemblea dei soci del 26 maggio 2014. Con la medesima comunicazione è stato preannunciato che entro la fine dell'anno sarebbero state poste in essere

tutte le formalità e gli adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione di scioglimento e liquidazione della società, valutando anche le possibili alternative e le proposte di terzi volte all'acquisizione delle quote in luogo dello scioglimento e liquidazione.

Non essendo intervenuto alcun aspetto che possa far ritenere di operare diversamente, alla luce dell'istruttoria svolta, questo Consiglio è chiamato a deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione di Golf Valsugana Srl per le ragioni sopra esposte e documentate.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Fatte proprie le premesse narrative;

Viste le disposizioni di legge vigenti in materia e richiamate nella parte narrativa del presente provvedimento;

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di consentire con sollecitudine la convocazione dell'Assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società Golf Valsugana Srl;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli n. 11, astenuti n. //, contrari n. //\_ espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti (era ancora assente Ferrari Veronica);

## **DELIBERA**

1. di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, indirizzo favorevole allo scioglimento e alla liquidazione di Golf Valsugana Srl;
2. richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci della società Golf Valsugana Srl per deliberare sul seguente oggetto: "Scioglimento della società ed adempimenti di cui all'art. 2487 del Codice civile";
3. di autorizzare il Sindaco affinché partecipi all'Assemblea straordinaria della società Golf Valsugana Srl convocata ai sensi del punto precedente e deliberi: a) il consenso allo scioglimento anticipato della società per le ragioni esposte in premessa; b) la nomina dei liquidatori e gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del Codice civile;
4. di demandare al Sindaco, alla Giunta comunale, secondo le loro rispettive competenze, ogni misura attuativa finalizzata ad attivare il procedimento di scioglimento e liquidazione di Golf Valsugana Srl.
5. di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007.
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

● \* \*



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to MARTINELLI per.ind. SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CIRESA DOTT. PAOLO

---

---

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

lì, 10/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CIRESA DOTT. PAOLO

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L

Addì, 19/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CIRESA DOTT. PAOLO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del quinto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n° 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- i ricorsi b) e c) sono alternativi.